

- EUROPA | Pubblicato il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)  
EUROPE | Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) published
- ITALIA | Obbligo del contenuto minimo di riciclato per le bottiglie in PET  
ITALY | Minimum recycled content obligation for PET bottles
- ITALIA | Rinnovato il bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi  
ITALY | The CONAI tender for packaging ecodesign has been renewed
- SPAGNA | Procedura di infrazione nei confronti della Spagna per l'etichettatura ambientale degli imballaggi  
SPAIN | EU launches an infringement procedure against Spain for environmental labelling of packaging
- FRANCIA | Scadenza per l'invio del report sul Riutilizzo  
FRANCE | Reuse report deadline
- FOCUS EPR TESSILE  
FOCUS EPR TEXTILE

## EUROPA | Pubblicato il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 22 gennaio 2025.

Rappresenterà un'importante cambiamento nel settore, con lo scopo di rendere gli imballaggi più sostenibili, circolari e diminuirne i relativi rifiuti.

I pilastri principali sono l'eco-progettazione, la riduzione e la riciclabilità con lo scopo di rendere tutti gli imballaggi riciclabili entro il 2030 e in parte riutilizzabili. Diversi gli obiettivi fissati dal Regolamento; di seguito se ne elencano alcuni tra i più significativi:

- **Art.6: riciclabilità di tutti gli imballaggi** espressa su scala A,B,C per classi di prestazione a partire dal 2030. Gli imballaggi di classe C saranno considerati non riciclabili e ne sarà vietata l'immissione sul mercato a partire dal 2038.
- **Art.7: presenza di una percentuale minima di contenuto di riciclato negli imballaggi in plastica** entro il 2030: 30% per imballaggi sensibili al contatto realizzati principalmente in polietilene tereftalato (PET) ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande; 10% per imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande; 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande; 35% per altri imballaggi in plastica diversi da quelli sopra menzionati.

## EUROPE | Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) published

The European Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) was published in the Official Journal of the European Union on 22 January 2025. This marks a significant shift in the sector, aiming to enhance the sustainability and circularity of packaging while reducing associated waste.

The core principles of the regulation focus on eco-design, reduction, and recyclability, with the goal of rendering all packaging recyclable by 2030 and increasing reusability. Key objectives outlined by the regulation include:

- **Art. 6: recyclability grading system**  
From 2030, the recyclability of all packaging will be assessed on an A, B, C scale based on performance. Packaging classified as Class C will be considered non-recyclable and will be prohibited from being placed on the market starting from 2038.
- **Art.7: Minimum Recycled Content in Plastic Packaging.**  
By 2030, plastic packaging must contain a minimum percentage of recycled content as follows: 30% for contact-sensitive packaging made mainly of polyethylene terephthalate (PET), excluding single-use beverage bottles. 10% for contact-sensitive packaging made of plastics other than PET, excluding single-use beverage bottles, 30% for single-use plastic beverage bottles, 35% for other plastic packaging not mentioned above.

- **Art. 10:** riduzione al minimo del peso e del volume degli imballaggi.
- **Art. 12:** obbligo di etichettatura ambientale armonizzata tra i Paesi Membri per la raccolta differenziata degli imballaggi, che verrà applicata entro 42 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (12 agosto 2028).
- **Art. 25:** restrizione su determinati formati di imballaggio in plastica monouso a decorrere dal 2030 come ad esempio il film estensibile per raggruppare bottiglie o lattine nei supermercati, imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati con peso inferiore a 1,5 kg, imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene utilizzati nel settore ricettivo (flaconi di shampoo, balsamo, sapone in confezione monouso, cuffie da doccia, salviette ecc.).
- **Art. 29:** riutilizzo degli imballaggi grazie ad una progettazione degli stessi al fine di renderli riutilizzabili, con obiettivi minimi specifici che saranno stabiliti per settore. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti (scatole in cartone escluse), anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione provvedono affinché almeno il 40% in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. L'obiettivo si alza al 70% a decorrere dal 2040.
- **Art. 43:** riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite (rispetto ai livelli del 2018): 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040.
- **Art. 44-47:** copertura estesa dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio attraverso il principio di «chi inquina paga» e della costituzione di schemi di Responsabilità Estesa del Produttore e obblighi da parte dei produttori di iscriversi ad un registro nazionale (per le aziende estere tramite la nomina di un Rappresentante Autorizzato).
- **Art. 50:** obbligo di costituzione di Sistemi di deposito cauzionale (DRS) per gli Stati Membri al fine di facilitare la raccolta e il riciclaggio delle bottiglie in plastica e contenitori di metallo monouso.

Oltre ai singoli obiettivi, il Regolamento ha definito (Art.3) gli attori coinvolti nella filiera degli imballaggi al fine di determinare con esattezza le responsabilità relative agli obblighi previsti.

Infine, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità previste dall'articolo 5 all'art. 12 (riciclabilità, contenuto di riciclato, riutilizzabilità ed etichettatura).

La Commissione si riserva di specificare le modalità operative per il raggiungimento dei singoli obiettivi attraverso atti delegati ed esecutivi che implementerà nei prossimi 2-3 anni.

- **Art. 10:** minimization of packaging weight and volume.
- **Art. 12:** harmonized environmental labeling obligation for the separate collection of packaging will be implemented across Member States. This labeling will be applied within 42 months from the date the regulation comes into effect (12 August 2028).
- **Art. 25:** restriction on certain single-use plastic packaging formats from 2030 onwards, such as stretch film for grouping bottles or cans in supermarkets, packaging for fresh unprocessed fruit and vegetables weighing less than 1.5 kg, single-use packaging for cosmetics and hygiene products used in the hospitality sector (shampoo bottles, conditioner, soap in disposable packaging, shower caps, wipes, etc.).
- **Art. 29:** Reuse of packaging. Packaging will be designed to be reusable, with specific minimum reuse targets established by sector. As of 1 January 2030, economic operators using packaging for transport or packaging used for transporting products (excluding cardboard boxes) within the EU territory must ensure that at least 40% of such packaging is reusable within a reuse system. This target increases to 70% starting from 2040.
- **Art. 43:** reduction of packaging waste per capita (compared to 2018 levels): 5% by 2030, 10% by 2035 and 15% by 2040.
- **Art. 44-47:** extended coverage of packaging waste management costs and the establishment of Extended Producer Responsibility schemes and obligations for producers to register in a national register (for foreign companies through the appointment of an Authorised Representative).
- **Art. 50:** obligation for member states to set up Deposit Return Systems (DRS) to facilitate the collection and recycling of single-use plastic bottles and metal containers.

In addition to the individual objectives, the Regulation (Article 3) has defined the actors involved in the packaging chain to clearly define their responsibilities regarding the obligations.

Ultimately, all packaging placed on the EU market must comply with the sustainability requirements outlined in Articles 5 to 12 (recyclability, recycled content, reusability, and labeling).

The Commission reserves the right to specify the operational modalities for achieving these targets through delegated and executive acts, which will be introduced over the next 2-3 years.

## ITALIA | Obbligo del contenuto minimo di riciclato per le bottiglie in PET

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti sull'implementazione dell'obbligo di contenuto di riciclato nelle bottiglie per bevande in PET (R-PET), attraverso circolare ministeriale del 23 dicembre 2024. Questo obbligo deriva dalla Direttiva Europea 2019/904/UE (Direttiva SUP), recepita in Italia con il Dlgs 8 novembre 2021 n.196.

A partire dal 2025, le bottiglie in PET devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale. Dal 2030, questa percentuale salirà al 30%.

È importante sottolineare che il calcolo del contenuto di riciclato include tutte le parti in plastica della bottiglia, compresi tappi ed etichette; pertanto, il raggiungimento del 25% (e successivo 30%) deve considerare il peso complessivo delle componenti plastiche.

Sebbene l'obiettivo sia calcolato come media nazionale, entro il 2025 ciascun operatore economico è tenuto a garantire l'utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale.

Infine, si richiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera (EPR) di assicurare l'adempimento degli obblighi, in coordinamento con gli operatori industriali che dovranno trasmettere in modo puntuale e completo i dati necessari per la validazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

## ITALY | Minimum recycled content obligation for PET bottles

The Ministry of the Environment and Energy Security (MASE) provided clarification on the implementation of the recycled content obligation in PET beverage bottles (R-PET) through a ministerial circular dated December 23, 2024. This obligation arises from the European Directive 2019/904/EU (SUP Directive), which was transposed into Italian law by Legislative Decree No. 196 of 8 November 2021.

Starting in 2025, PET bottles must contain at least 25% recycled plastic, calculated as an average for all PET bottles placed on the national market. By 2030, this percentage will increase to 30%. It is important to note that the calculation of recycled content includes all plastic parts of the bottle, such as caps and labels; therefore, achieving the 25% (and subsequent 30%) target must consider the total weight of plastic components.

Although the target is calculated as a national average, by 2025, each economic operator must ensure the use of a minimum 25% share of R-PET in the total weight of plastic bottles released for consumption in the country.

Finally, consortia and autonomous systems are required to ensure compliance with these obligations, in coordination with industrial operators. These operators must transmit the required data in a timely and complete manner for validation by the "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" (ISPRA).

---

## ITALIA | Rinnovato il bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi

È stato pubblicato lo scorso 26 febbraio il nuovo Bando CONAI per l'ecodesign degli imballaggi 2025, con un montepremi di 600.000 euro per premiare le soluzioni di packaging più innovative ed ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2023-2024.

Le aziende possono aderire fino al prossimo 30 aprile, presentando soluzioni di imballaggio che agiscano su almeno una delle seguenti leve: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti dal riciclo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema di imballo, ottimizzazione dei processi produttivi e ricarica.

Le candidature saranno valutate con l'Eco Tool CONAI, uno strumento che permette di calcolare, mediante analisi LCA (Life Cycle Assessment) semplificata, gli effetti delle azioni di prevenzione effettuate sui propri imballaggi in termini di risparmio energetico, idrico e riduzione delle emissioni.

---

## ITALY | The CONAI tender for packaging ecodesign has been renewed

The new CONAI call for proposals for the ecodesign of packaging 2025 was published on 26 February, with a prize fund of €600,000 to reward the most innovative and eco-sustainable packaging solutions put on the market in the two-year period 2023-2024.

Companies can submit their applications until April 30, presenting packaging solutions that implement at least one of the following strategies: reuse, facilitation of recycling activities, use of recycled materials, raw material savings, logistics optimization, simplification of the packaging system, optimization of production processes, and recharging.

The applications will be evaluated using the CONAI Eco Tool, a software that calculates, through a simplified Life Cycle Assessment (LCA) analysis, the environmental benefits of prevention actions taken on packaging. These benefits include energy and water savings, as well as reductions in CO<sub>2</sub> emissions.

## SPAGNA | L'UE avvia una procedura di infrazione nei confronti della Spagna per l'etichettatura ambientale degli imballaggi

La Commissione Europea ha avviato una **procedura di infrazione nei confronti della Spagna** in data 16 dicembre 2024. Il motivo è una possibile violazione degli articoli 34-36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in relazione ai nuovi **requisiti di etichettatura per le istruzioni di smaltimento dei rifiuti di imballaggio**, che sono diventati obbligatori in Spagna a partire da gennaio 2025.

La Commissione ritiene che la Spagna non abbia valutato opzioni meno restrittive che potrebbero evitare di ostacolare il commercio tra gli Stati Membri. Viene sottolineata l'importanza di non creare barriere al mercato unico e alla libera circolazione delle merci, soprattutto in attesa delle disposizioni che verranno definite nei prossimi anni dal nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che stabilirà norme di etichettatura ambientale armonizzate a livello europeo.

La Spagna aveva due mesi di tempo per rispondere alla lettera di costituzione in mora e affrontare le problematiche sollevate ed in caso di risposta insoddisfacente, la Commissione potrà emettere un parere motivato. Al momento non ci sono ulteriori sviluppi sulla questione, mentre rimane valido l'obbligo di conformarsi alla normativa spagnola in tema di etichettatura.

Si segnala inoltre che le autorità spagnole hanno pubblicato a dicembre 2024 **una nota interpretativa sui requisiti di etichettatura**, con l'obiettivo di allinearsi al futuro Regolamento Europeo. Nella nota si fa presente la possibilità di adempiere agli obblighi di etichettatura tramite l'utilizzo di un Qr Code in specifici casi (e.g.: imballaggi destinati anche a mercati esteri).

## SPAIN | EU launches an infringement procedure against Spain for environmental labelling of packaging

The European Commission launched an **infringement procedure against Spain** on 16 December 2024, due to a possible violation of Articles 34-36 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) in relation to the **new labelling requirements for packaging waste disposal instructions**, which became mandatory in Spain as of January 2025.

The Commission considers that Spain has not assessed less restrictive options that could avoid hindering trade between Member States. It stresses the importance of not creating barriers to the single market and the free movement of goods, especially pending the provisions that will be defined in the coming years by the new EU Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), which will establish harmonized environmental labelling standards at European level.

Spain had two months to reply to the letter of formal notice and address the issues raised and if the response is unsatisfactory, the Commission may issue a reasoned opinion. At the moment, there are no further developments on this issue, while the obligation to comply with Spanish labelling legislation remains valid.

It should also be noted that the Spanish authorities published an **interpretative note on labelling requirements in December 2024**, with the aim of aligning with the future European Regulation. The note points out the possibility of fulfilling labelling obligations using a QR Code in specific cases (e.g.: packaging intended for foreign markets).

---

## FRANCIA | Scadenza per l'invio del report sul Riutilizzo

Al fine di monitorare le prestazioni in merito agli obiettivi di riutilizzo fissati dalla legge AGECE, l'Agenzia per l'Ambiente Francese (ADEME) sta raccogliendo i dati di riutilizzo degli articoli immessi sul mercato nel 2024.

In sintesi, le aziende che sono identificate come produttori che immettono sul mercato francese più di 10.000 unità di prodotti imballati e hanno aderito ad un sistema di gestione degli imballaggi, hanno tempo **fino al 30 aprile per dichiarare i propri imballaggi riutilizzati tramite il report sul Riutilizzo**. Il report può essere compilato direttamente dal portale del sistema di gestione degli imballaggi, il quale si occuperà di inviare i dati All'Agenzia dell'Ambiente Francese (ADEME).

## FRANCE | Reuse report deadline

In order to monitor performance on reuse targets set by the AGECE Law, ADEME is gathering reuse data for items placed on the market in 2024 through producer responsibility organisations.

In summary, companies identified as producers, which place more than 10,000 units of packaged goods on the French market and are registered in an EPR scheme, have **until 30 April to declare their reused packaging through Reuse Report**. The report can be filled out directly through the EPR scheme portal, which will send data to the French Environment Agency (ADEME).

## FOCUS EPR TESSILE

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), la quale è stata poi votata lo scorso 18 marzo 2025 dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo. Questo accordo pone una forte attenzione sul settore tessile.

La revisione della direttiva stabilisce **norme armonizzate sulla responsabilità estesa del produttore (EPR)** per i produttori tessili e i marchi di moda. Questi diventeranno responsabili dei loro rifiuti e dovranno contribuire al finanziamento della raccolta e del trattamento dei rifiuti tessili, modulato in base alla circolarità e sostenibilità dei loro prodotti.

L'obiettivo è contrastare la sovrapproduzione di prodotti tessili e le pratiche di ultra-fast e fast fashion, incoraggiando una maggiore durata dei medesimi. Gli Stati Membri potranno adattare contributi diversificati anche in base alla durabilità dei prodotti tessili.

L'accordo provvisorio raggiunto tra la Presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento Europeo dovrà ora essere approvato formalmente da entrambe le istituzioni. E' prevista l'approvazione entro la fine del 2025.

Una volta adottato formalmente, gli Stati Membri dell'UE avranno fino a 20 mesi per recepire la Direttiva e integrare le proprie leggi nazionali in conformità con le nuove regole.

### E A LIVELLO NAZIONALE?

L'Italia, in anticipo rispetto il processo di revisione della Direttiva quadro sui rifiuti, sta accelerando per istituire un regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) nel settore tessile, con l'obiettivo di completare l'iter entro il 2025.

La bozza è attualmente in esame presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*. I consorzi dei produttori di tessile e abbigliamento dovranno allinearsi a nuove regole che includeranno anche la contribuzione ambientale per garantire la gestione sostenibile dei prodotti a fine vita.

## FOCUS EPR TEXTILE

The Council and the European Parliament reached a provisional agreement on the revision of the Waste Framework Directive (2008/98/EC), which was then voted on 18 March 2025 by the Environment Committee of the European Parliament. This agreement places a strong emphasis on the textile sector.

The revision of the directive establishes **harmonized rules on extended producer responsibility (EPR)** for textile manufacturers and fashion brands. They will become responsible for their waste and will have to contribute to the financing of the collection and treatment of textile waste, modulated according to the circularity and sustainability of their products.

The aim is to counteract overproduction of textiles and ultra-fast and fast fashion practices by encouraging longer lifespans for textiles. Member States might adjust the fees according to the durability of textile products.

The provisional agreement reached between the Council Presidency and the representatives of the European Parliament will now have to be formally approved by both institutions, which is expected to happen within the year.

Once formally adopted, EU Member States will have up to 20 months to transpose the Directive and align their national laws with the new rules.

### AND AT NATIONAL LEVEL?

Italy, ahead of the revision process of the Waste Framework Directive, is accelerating to establish an Extended Producer Responsibility (EPR) scheme in the textile sector, with the aim of completing the process by 2025.

The draft is currently under consideration at the *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*. Textile and clothing manufacturers' consortia will have to comply with new rules that will also include environmental contributions to ensure the sustainable management of end-of-life products.

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[tax.ambientale@bdo.it](mailto:tax.ambientale@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

L'EPR News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in merito alla Responsabilità Estesa del Produttore. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 01 aprile 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Tax S.r.l. STP - EPR News - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

